



Scheda informativa

Data: 27.5.2020

Trasposizione dell'ordinanza 2 COVID-19 nel diritto ordinario – Uscita dalla situazione straordinaria

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale dichiarava la «situazione particolare» secondo la legge sulle epidemie (LEp), poi il 16 marzo 2020 la «situazione straordinaria». In base all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle diverse fasi di allentamento ad essa correlata, il Consiglio federale intende ora porre fine alla situazione straordinaria dal 19 giugno 2020. Date le condizioni attuali, da quella data vigerà nuovamente la situazione particolare. Parallelamente, il Consiglio federale sta preparando la trasposizione dell'ordinanza 2 COVID-19 nel diritto ordinario.

1. Trasposizione dell'ordinanza 2 COVID-19 nel diritto ordinario

Secondo il suo articolo 12 capoverso 3, l'ordinanza 2 COVID-19 si applica «per un periodo di sei mesi al massimo», al più tardi quindi fino al 13 settembre 2020. Un limite di tempo è necessario perché singole disposizioni di tale ordinanza non poggiano su leggi federali. Per alcune è prevista sin dalla loro entrata in vigore una durata di validità più breve. Il Consiglio federale ha inoltre la facoltà di abrogare l'intera ordinanza o singole disposizioni prima del 13 settembre 2020, ciò che del resto ha fatto e continua a fare con il processo graduale di allentamento. Le disposizioni prive di una base legale federale, ma ancora necessarie dopo tale termine (comunemente note come «diritto di necessità»), dovranno essere trasposte in un atto normativo. A tale scopo, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un progetto specifico di legge federale urgente «COVID-19». Un'eventuale revisione della legge sulle epidemie sulla base delle esperienze con la COVID-19 sarà attuata in un secondo momento.

La prevista legge federale sulle basi legali per le ordinanze del Consiglio federale volte a gestire l'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19) dovrà creare una base approvata dal Parlamento per i provvedimenti adottati dal Governo in virtù delle sue competenze costituzionali. In questo modo, le disposizioni d'ordinanza emanate dal Consiglio federale nella situazione straordinaria riceveranno la necessaria legittimazione democratica.

Il contenuto della legge COVID-19 dipenderà dall'evoluzione e dalle decisioni del Consiglio federale nei prossimi mesi. Al riguardo, sarà determinante la misura in cui il Governo dovrà adeguare o potrà già abrogare le ordinanze di necessità e quali provvedimenti dovranno verosimilmente rimanere in vigore anche in autunno.

L'apertura della procedura di consultazione su questa legge è prevista per il 19 giugno 2020 mentre il relativo messaggio sarà trasmesso al Parlamento all'inizio di settembre 2020.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, media@bag.admin.ch www.bag.admin.ch
Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

2. Uscita dalla situazione straordinaria – Ritorno alla situazione particolare

La legge sulle epidemie prevede tre tipi di situazione a dipendenza del grado di minaccia:

- la situazione normale nella quale spetta principalmente ai Cantoni ordinare provvedimenti previsti dalla legge nei confronti di singole persone (p.es. isolamento, quarantena) o della popolazione (p.es. chiusura delle scuole, divieto di manifestazioni ecc.) (fase fino al 28 febbraio);
- la situazione particolare (art. 6 LEp) nella quale, vista soprattutto la necessità di una procedura unitaria in tutta la Svizzera per quanto riguarda i provvedimenti normalmente di competenza cantonale descritti sopra, al Consiglio federale sono conferite facoltà pertinenti (fase dal 28 febbraio al 16 marzo);
- la situazione straordinaria (art. 7 LEp¹) nella quale, in presenza di un elevato grado di minaccia, il Consiglio federale è autorizzato ad andare anche oltre i provvedimenti previsti dalla legge menzionati sopra e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per lottare contro un'epidemia (fase dal 16 marzo).

Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei vari allentamenti decisi di conseguenza, il Consiglio federale intende ora porre formalmente fine alla situazione straordinaria. Tuttavia, dato il quadro attuale, non si passerà alla situazione normale, bensì a quella particolare già in essere prima del 16 marzo 2020.

Questo ritorno alla situazione particolare comporta che i singoli provvedimenti dell'ordinanza 2 COVID-19 dovranno essere esaminati dal punto di vista della loro base legale e, se necessario, ricondotti ad essa. Concretamente:

- I provvedimenti nei confronti di singole persone e della popolazione esplicitamente previsti nella LEp (cfr. art. 40) dovranno essere sanciti in un'ordinanza del Consiglio federale in virtù dell'articolo 6 LEp (e di altri singoli articoli della stessa legge). Ciò riguarda in particolare il rispetto dei piani di protezione per strutture, manifestazioni ecc. e il divieto di grandi manifestazioni.
- Per mantenere in vigore dopo il 13 settembre 2020 i provvedimenti non previsti in questa forma nella LEp, adottati in virtù delle competenze previste in caso di situazione straordinaria di cui all'articolo 7 LEp, occorrerà creare una base legale formale piena o almeno parziale nella legge COVID-19 menzionata sopra. Ciò riguarda in particolare:
 - i provvedimenti relativi alle frontiere (art. 2-4a),
 - il controllo delle esportazioni di dispositivi di protezione (art. 4b, 4c),
 - l'approvvigionamento di materiale medico importante (art. 4d-4o),
 - la capacità di ospedali e cliniche, escluso il personale sanitario,
 - la protezione delle persone particolarmente a rischio.

Ciò significa anche che l'abrogazione di disposizioni del diritto di necessità **prima** del 13 settembre 2020 è possibile solo se tutti i provvedimenti menzionati sopra possono essere essere abrogati. La Confederazione sta tuttavia valutando diverse possibilità per tornare alla situazione particolare prima di tale data anche qualora uno o più dei provvedimenti in questione debbano rimanere in vigore. Ad esempio, sta esaminando la possibilità di dividere l'ordinanza 2 COVID-19 in due ordinanze a partire dal 19 giugno 2020.

¹ L'articolo 7 della legge sulle epidemie corrisponde quindi all'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale («clausola del diritto di necessità»).

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Comunicazione e campagne, sezione Comunicazione, media@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.